



MASSIMARIO ANNO GIUDIZIARIO 2013

ORIENTAMENTO DEL TRIBUNALE DI BERGAMO

SEPARAZIONI E DIVORZI

SEPARAZIONI 2013

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 580/13

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Affidamento condiviso e monitoraggio da parte dei Servi Sociali

Inammissibilità domanda afferente all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento del mutuo

Assegno alimentare a favore moglie

In corso di causa è stata esperita apposita CTU la quale ha concluso che il miglior regime di affidamento dei minori sia l'affidamento in forma condivisa ad ambedue i genitori ma con una forma di monitoraggio costante e incisivo da parte dei Servizi Sociali. Quanto alle richieste di contenuto patrimoniale, la ricorrente ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa mentre il resistente ha dichiarato di svolgere l'attività di operaio-autista percependo un reddito netto mensile di circa 1700 Euro al mese. I coniugi, inoltre, sono proprietari di due immobili (la casa coniugale più una casa adibita a residenza estiva gravate da mutui ipotecari). In tale situazione, atteso che, nonostante le spese che incombono sul marito, sussistendo una sproporzione tra i redditi di costui e quelli della moglie (pari a zero), risulta fondata la domanda della moglie di determinare un assegno di natura alimentare a suo favore di Euro 150 al mese. Altresì, in considerazione delle capacità reddituali ed economiche delle parti, viene determinata una somma a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori di euro 200,00 mensili per ciascun figlio. Quanto alle ulteriori domande formulate dalle parti

(concernenti la ripartizione tra le parti delle quote dell'obbligazione del pagamento del mutuo, l'utilizzo e l'intestazione delle autovetture, la riparazione della caldaia, l'eventuale vendita degli immobili in proprietà), il Tribunale rileva che esse sono inammissibili in quanto non direttamente rientranti nella materia oggetto del procedimento, e quindi prive della necessaria connessione con il rito speciale che caratterizza il processo di separazione personale. **Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate per l'intesa tra le parti** (oneri di CTU a carico di parte resistente).

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 543/13

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Richiesta addebito infondata

Affidamento condiviso

Richiesta mantenimento rigettata

Inammissibilità altre domande

Quanto alla richiesta di addebito formulata dal resistente, il Tribunale rileva che quest'ultimo non ha dimostrato alcuna delle circostanze poste a base di tale domanda (ovvero la condotta adulterina della moglie). L'asserita infedeltà della moglie è stata allegata in modo generico, senza l'indicazione di circostanze di tempo, luogo o soggetti che consentono di individuare una specifica condotta infedele in capo alla ricorrente. La richiesta di addebito viene rigettata per assoluta carenza di prova. Quanto alle richieste di contenuto patrimoniale, la ricorrente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa quale infermiera con un reddito di poco inferiore ai 1.000 Euro al mese, mentre il resistente ha dichiarato di svolgere l'attività di operaio con un reddito di circa 1.000 Euro al mese (entrambi i coniugi, inoltre, sono comproprietari della casa coniugale). In tale situazione, atteso che le parti godono, di redditi analoghi, non viene accolta la domanda della moglie di determinare un assegno alimentare a suo favore. Il Tribunale ritiene fondata la domanda della ricorrente di porre a carico del resistente una somma a titolo di concorso al mantenimento dei minori (tale somma viene determinata in Euro 250,00 mensili per ciascuna figlia sin dall'introduzione del giudizio, oltre 50% spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bergamo). Quanto alle ulteriori domande formulate da parte ricorrente (ripartizione delle quote dell'obbligazione del pagamento del mutuo, trasferimento degli assegni familiari sulla busta paga e **asseriti inadempimenti relativi alla situazione precedente al processo**), il Tribunale rileva che essere sono **inammissibili** in quanto non direttamente rientranti nella materia oggetto del procedimento. **Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate per l'intero tra le parti.**

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 264/13

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Domanda addebito ricorrente rigettata

Domanda addebito resistente accolta

Mantenimento moglie

La domanda di addebito formulata dal ricorrente viene rigettata in quanto del tutto sfornita di prova, atteso che il ricorrente non ha formulato alcun capitolo di prova al fine di dimostrare l'asserita violazione da parte della moglie dei doveri nascenti dal matrimonio. Dall'istruttoria svolta, viceversa, risulta provato che la crisi coniugale è addebitale al ricorrente. La domanda di addebito proposta dalla resistente, la quale ha dedotto che la crisi coniugale è imputabile alle condotte violente ripetutamente poste in essere dal coniuge, è stata comprovata dalla sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo all'esito del giudizio abbreviato: il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei reati ascritti. Il ricorrente ha proposto appello avverso la citata sentenza (omettendo peraltro di riferire l'esito dell'impugnazione) e nel giudizio di separazione non ha contestato in modo specifico gli addebiti mossi dalla resistente (e coincidenti con le imputazioni a suo carico nel processo penale). Considerato che il giudice civile può utilizzare come fonti del proprio convincimento gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale (*ex multis* Cass. 2 luglio 2010 n. 15714, 5 dicembre 2008 n. 28855), dunque a fortiori una sentenza penale di condanna, e tenuto conto altresì del contegno processuale del ricorrente, la domanda di addebito formulata dalla resistente risulta provata. Quanto all'assegno di mantenimento, il marito ha ammesso di guadagnare circa Euro 1.700 al mese, mentre la moglie di guadagnare 500 - 600 Euro mensili. Per consentire alla moglie di tendere al mantenimento dell'originario tenore di vita, il Tribunale riconosce un assegno di mantenimento nella misura di Euro 350,00 mensili. **La condanna al rimborso delle spese di lite segue la soccombenza del ricorrente.**

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 298/13

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Inammissibilità domanda scioglimento matrimonio

In seguito alle integrazioni necessarie per acquisire la legge bulgara applicabile al caso di specie (trattandosi di due cittadini bulgari), parte ricorrente ha modificato la propria domanda chiedendo lo scioglimento del matrimonio ed abbandonando la domanda di separazione, che nella fase di cognizione non è stata più richiesta nemmeno in via subordinata. Parte resistente si è costituita opponendosi alla pronuncia di separazione ed eccependo l'improcedibilità e l'inammissibilità delle domande di parte ricorrente. Nessuna delle parti ha concluso chiedendo la separazione e pertanto in relazione alla separazione la materia del contendere deve ritenersi cessata fra le parti. La domanda di scioglimento del matrimonio è INAMMISSIBILE: essa è stata introdotta in corso di causa da parte ricorrente ma, essendo diversa sia per *petitum* che per *causa petendi* dalla domanda di separazione (in quanto fondate su presupposti di diritto e di fatto diversi), rappresenta una domanda nuova la cui introduzione in corso di causa non è ammessa nel vigente rito civile di cognizione. **Come richiesto anche da parte resiste, le spese di lite sono compensate tra le parti.**

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1845/13

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Richiesta addebito rigettata

Mantenimento moglie

Rigetto condanna risarcimento danno

Quanto alla richiesta di addebito formulata dalla ricorrente, il Tribunale rileva che la stessa non ha dimostrato la circostanza posta a base di tale domanda, ovvero la sussistenza di una relazione extraconiugale antecedente la crisi della coppia. La richiesta di addebito viene rigettata per assoluta carenza di prova. Quanto alle richieste di contenuto patrimoniale, in corso di causa, è emerso che la moglie dichiara un reddito mensile di circa Euro 1.200 mentre il marito dichiara un reddito mensile di circa Euro 1.000. Come sostenuto dalla moglie, tuttavia, il marito ha intrapreso una attività parallela non dichiarata al fisco di ristrutturazione immobili, circostanza confermata dallo stesso marito all'udienza presidenziale. Relativamente ai proventi derivanti da tale attività "extra", la moglie ha dedotto e provato una serie di circostanze idonee a dimostrare che il tenore di vita della famiglia era piuttosto elevato in costanza di matrimonio. Inoltre il marito possiede auto di grossa cilindrata ed è proprietario dell'immobile dove risiede. Tutte le circostanze di cui sopra, non contestate dal resistente, dimostrano che il marito gode di rilevanti entrate (considerato anche le rate del mutuo, del finanziamento a cui fa fronte): il marito sopporta spese correnti che superano il doppio del suo reddito da lavoro dipendente. E' inoltre significativo che il marito si sia esplicitamente rifiutato di rispondere a tutte le domande rivoltegli in sede presidenziale in ordine ai dettagli dell'attività in questione. Viene determinato in Euro 800,00 il mantenimento complessivo per i figli e in Euro 200,00 quello del coniuge. Il Tribunale rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata (genericamente) dalla resistente, non essendo stati dimostrati comportamenti illeciti del marito su cui tale condanna potrebbe fondarsi. **Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate per l'intero tra le parti.**

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 172/2013

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Affidamento figlio minore ai servizi sociali

Il Collegio aderisce alle conclusioni della CTU, dalla quale emerge come nessuna delle parti presenti *"competenze genitoriali adeguate e situazioni esistenziali idonee per lo svolgimento del pieno esercizio della genitorialità"* nei confronti del figlio. Viene pertanto disposto l'affidamento del figlio minore ai servizi sociali competenti per territorio **ed il collocamento dello stesso presso la madre**, stabilendo al contempo un particolare regime di visite per il padre. La domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente viene accolta, in quanto genitore collocatario, benché non formalmente affidatario. Per quanto concerne il mantenimento del figlio minore, il Tribunale dispone a carico del padre il versamento di un assegno mensile pari a € 200,00, oltre al contributo nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche di natura straordinaria in considerazione dell'attuale condizione di disoccupazione. Attesa la natura della lite e le decisioni adottate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., **spese di lite integralmente compensate tra le parti**; spese della CTU, già liquidate, a carico di entrambe le parti in solido.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 174/2013

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Domanda di addebito: accoglimento

Affidamento figlio minore: condiviso

Versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio

La domanda di addebito formulata dalla parte convenuta è fondata: il Tribunale ritiene pienamente provata la violazione dei doveri coniugali da parte del marito. Infatti, dall'istruttoria è emerso **come la relazione extraconiugale di quest'ultimo**, pur essendo stata intrattenuta in un tempo risalente rispetto alla separazione, ne sia stata, di fatto, l'elemento scatenante. Invero, la scoperta da parte della moglie di tale relazione ha inevitabilmente minato il rapporto di fiducia tra i coniugi, creando una situazione di conflittualità sfociata in episodi di violenza domestica, come confermato dalla figlia maggiorenne dei coniugi, sentita come teste. Viene disposto l'affidamento condiviso del figlio minore collocato presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale. Il padre, lavoratore dipendente, percepisce un reddito netto annuo pari ad € 35.000,00. A suo carico risulta la rata di mutuo relativo all'unità immobiliare in cui vive attualmente pari ad € 500,00 mensili. La moglie svolge l'attività di insegnante e percepisce un reddito netto annuo pari ad € 21.000,00. Entrambi i coniugi sono comproprietari della casa familiare. Per quanto concerne il mantenimento dei figli, viene confermato quanto disposto in via provvisoria, ossia € 380,00 mensili per ciascun figlio, con la precisazione che per la quota riferibile alla figlia maggiorenne (non ancora indipendente dal punto di vista economico), **€ 100,00 dovranno essere versati direttamente alla stessa**, come richiesto dal padre per le esigenze segnalate dalla figlia. Le domande di entrambi i coniugi relative a questioni attinenti veicoli di proprietà, titoli azionari e altri beni mobili sono state dichiarate inammissibili. **Le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente sull'addebito** nella misura liquidata in € 4.500,00 oltre accessori di legge per compenso, € 7,80 per spese esenti ed € 18,00 per spese imponibili.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 545/2013

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Convenuto contumace

Domanda di addebito: accoglimento

Assegno di mantenimento a favore del coniuge

Mantenimento figli minori: versamento ex art. 156, comma 6, c.c.

Il padre, convenuto, risulta contumace. La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata, in quanto dall'istruttoria svolta risulta provato come il convenuto abbia intrattenuto una **relazione sentimentale extraconiugale** che ha indotto le parti alla separazione. *"Il convenuto, rimanendo contumace, non ha provato che la crisi coniugale sia stata causata da ragioni diverse dalla propria infedeltà, e peraltro la convivenza del convenuto con la nuova compagna è comprovata dal certificato di residenza prodotto in giudizio"*. Il Presidente dispone l'affidamento

condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni dei figli. Il Collegio accoglie la domanda di mantenimento a favore della ricorrente poiché sussiste una modesta disparità economica tra i coniugi, riconoscendo in capo alla moglie il diritto di ricevere un assegno mensile pari a € 80,00. Tale cifra viene quantificata dal Tribunale alla stregua di una valutazione circa le concrete potenzialità reddituali della ricorrente, la quale lavora solo tre ore al giorno percependo € 400,00 mensili (sborsandone € 250,00 mensili per la locazione) e, quindi, *“ben potrebbe svolgere un’analogha attività lavorativa nel resto della giornata”*. Per contro il marito ha dichiarato di percepire un reddito netto mensile pari ad € 800,00 per la propria attività alle dipendenze di un’impresa di pulizie, ulteriori € 400,00 mensili per l’attività di trasporto merci avviata all’estero insieme ad un socio e di non avere alcuna spesa per l’alloggio essendo ospite della propria compagna. Quanto alle questioni in merito ai due figli minori, il Tribunale dispone l’affidamento condiviso con collocamento presso la madre ponendo a carico del padre un assegno mensile pari a € 400,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale accoglie l’istanza *ex art. 156 comma 6 cod. civ.* in quanto l’identità del datore di lavoro emerge chiaramente dagli atti di causa. **Le spese di lite seguono la soccombenza.** *“Il convenuto viene condannato a rifondere all’Erario le somme che quest’ultimo erogherà al difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello stato, che verranno successivamente liquidate con separato decreto”*.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 293/2013

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Domanda di addebito: respinta

Affidamento condiviso figli minori

Mantenimento coniuge

Spese straordinarie: diversa ripartizione

La domanda di addebito formulata dalla ricorrente viene respinta per mancanza di prova del nesso eziologico tra l’atteggiamento del marito e l’intollerabilità della convivenza, posto che la stessa moglie in sede di Udienza Presidenziale dichiarava come i rapporti con il coniuge si fossero deteriorati già da diversi anni. In particolare, la ricorrente menziona presunti episodi di violenza messi in atto dal convenuto nei confronti della figlia maggiorenne, tuttavia in sede di istruttoria non emerge alcuna prova al riguardo, né sono stati prodotti certificati medici. Tali episodi di violenza non emergono neppure a seguito delle escussioni testimoniali. Il Tribunale rileva, inoltre, nella specie che *“l’allontanamento dalla casa coniugale [...] rappresenta semplicemente l’ultimo tassello di un quadro di disgregazione e deterioramento della comunione coniugale in atto da tempo, sintomatico di una progressiva disaffezione tra i coniugi”*. Il Tribunale dispone l’affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale. Le visite del padre sono ammesse secondo modalità e tempi da determinarsi unitamente al figlio che sta per compiere i 18 anni. Per quanto concerne gli aspetti economici, il Tribunale rileva una effettiva sproporzione tra le condizioni patrimoniali dei coniugi. La moglie, dopo un’assunzione a tempo determinato durata meno di un anno, ha confessato di prestare attività retribuita in nero presso una casa di cura privata ma non è stato provato che la stessa arrivasse a percepire un guadagno netto

mensile di € 600,00/800,00; il marito percepisce un reddito netto mensile pari ad € 2.000,00/2.100,00, è titolare e contitolare di conti correnti, deposito titoli, libretto postale e rapporto fondi, da cui oltretutto risultano continue movimentazioni di denaro anche di entità non irrilevanti sintomatiche di disponibilità, in capo al resistente, di liquidità cospicua. È inoltre documentato l'acquisto da parte del marito di un'autovettura al prezzo di € 22.850,00. I vari elementi acquisiti paiono indicatori di una effettiva sproporzione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi. Pertanto viene posto a carico del marito un assegno mensile in favore della moglie pari a € 200,00, mentre l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, sempre a carico del padre, viene fissato in € 350,00 mensili. Rispetto alla figlia maggiorenne, il Tribunale rileva come la stessa non risulti prestare alcuna attività lavorativa e che pertanto non possa essere considerata economicamente autosufficiente, ponendo pertanto a carico del padre il versamento di un assegno mensile pari a € 100,00. Infine, il Tribunale pone in capo al convenuto l'obbligo di sostenere le spese non coperte dall'assegno periodico nella misura dell'80%. La domanda avanzata dalla ricorrente in ordine all'assegnazione a sé dell'autovettura viene dichiarata inammissibile, così come le domande istruttorie formulate dalla stessa, le quali vengono rigettate per irrilevanza. **Spese di lite interamente compensate.**

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n° 2109/2013

Presidente Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Addebito: Rigetto

Mantenimento coniuge: Accoglimento

Il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, respingendo la richiesta di addebito al marito della separazione, come richiesto dalla resistente, poiché le condotte attribuite genericamente da quest'ultima al marito costituivano, secondo il giudicante, l'effetto e non la causa della crisi coniugale (disinteresse del marito nei confronti della moglie) e quindi, ritenute irrilevanti ai fini dell'addebito della separazione. **La ricorrente non ha imputato al marito la violazione di alcuno dei doveri che, ai sensi dell'art. 143 c.c., nascono dal matrimonio.** Quanto all'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie, il Tribunale riteneva sussistere una disparità di reddito tra i coniugi che giustificava il versamento da parte del marito di un assegno a favore della moglie che consentisse a quest'ultima di mantenere almeno tendenzialmente lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (assegno determinato anche in considerazione della breve durata del matrimonio e delle potenzialità lavorative della ricorrente, ancora giovane e peraltro non gravata da impegni familiari incompatibili con l'attività lavorativa). La resistente era disoccupata e la proprietà di due immobili, goduti come seconda casa di vacanza rispettivamente dalla ricorrente medesima e dai suoi genitori, non costituivano fonte di reddito, mentre il marito percepiva uno stipendio di circa euro 1700/1800, abitava la casa coniugale di sua esclusiva proprietà ma gravata da un mutuo di circa 700 euro mensili. Le ulteriori domande di restituzione di somme di denaro, arredi e regolazione di rapporti patrimoniali venivano dichiarate inammissibili in quanto incompatibili con il rito camerale. Nulla sull'assegnazione della casa coniugale stante l'assenza di prole. **Spese di lite compensate stante la reciproca soccombenza.**

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n° 487/2013

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Addebito: Accoglimento

Mantenimento figlio

Mantenimento coniuge: rigetto

Affidamento: condiviso

Il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi ed accoglieva la domanda di addebito della separazione a carico del marito il quale era venuto meno agli obblighi nascenti dal matrimonio avendo intrattenuto una relazione extraconiugale (come dallo stesso resistente ammesso in sede di interrogatorio) in costanza di matrimonio, causa dell'intollerabilità della convivenza. Per contro, secondo il Giudicante, il resistente non dava prova che l'intollerabilità della convivenza era dovuta a divergenze caratteriali tra i coniugi. Il Tribunale affidava il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento dello stesso presso la madre. Il Tribunale, stante il contrasto fra le parti sul punto, non riteneva opportuno l'esercizio separato della potestà (responsabilità) limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione con riferimento ai diversi periodi in cui il minore è presente presso di loro. La casa coniugale veniva assegnata alla madre. Veniva inoltre stabilito quale assegno di mantenimento a carico del padre la somma di euro 350(oltre ISTAT) per ciascun figlio (l'uno minore e l'altro maggiorenne non economicamente autosufficiente)oltre al 60% delle spese straordinarie di cui allo schema riportato in sentenza (cfr. protocollo). Quanto all'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente, il Tribunale, tenuto conto che il resistente percepiva una retribuzione mensile di euro 2000, mentre la ricorrente percepiva circa euro 800 e tenuto altresì conto che il resistente era gravato da un assegno di mantenimento per i figli di complessivi euro 700 oltre al 60% delle spese straordinarie, nulla riconosceva alla ricorrente. **Le spese di lite per la metà a carico del resistente e per la metà compensate tra le parti, attesa la soccombenza parziale.**

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n° 306/2013

Presidente relatore: dott. Marino Marongiu

Addebito: abbandono della domanda

Mantenimento figlio

Mantenimento coniuge: rigetto

Affidamento: condiviso

Il Tribunale, preliminarmente, osservava che il resistente aveva rinunciato in corso di causa alla domanda di addebito alla moglie della separazione, e, analogamente non aveva più sollevato eccezioni di natura processuale - né sostanziale riguardo all'assegnazione della casa

coniugale (di proprietà del resistente) alla moglie, assegnazione doverosa essendo incontroverso che questa continuava ad abitarvi insieme ai figli. Il Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi con assegnazione della causa coniugale alla madre presso la quale veniva collocato il figlio minore, affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, facendo rilevare che presso la madre convivevano gli altri 3 figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Venivano confermate le modalità di frequentazione padre e figlio secondo quanto stabilito nell'udienza presidenziale. Il Tribunale inoltre stabiliva quale contributo per il mantenimento di ciascun figlio la somma di euro 330 a carico del padre, **rigettando la richiesta di quest'ultimo di contribuzione diretta per i figli maggiorenni**, atteso che il centro di riferimento dei figli risultava correlato alla coabitazione con la madre. Oltre al contributo periodico veniva posto a carico di ciascun genitore il pagamento delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale e nella misura del 50%. Il Tribunale rigettava la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente sulla scorta della motivazione che, seppur in presenza di un disequilibrio reddituale tra i coniugi, non veniva ravvisata l'inadeguatezza oggettiva dei mezzi propri della ricorrente rispetto alla situazione reddituale del resistente, né la sussistenza di un decremento del tenore di vita se non quello fisiologico dovuto alla separazione (il marito percepiva circa euro 3000 mensili e la moglie euro 1300, era titolare di polizza vita/piano di accumulo, nonché di conto deposito bancario di euro 30.000, fruiva del godimento della casa coniugale - di proprietà del coniuge- ed era proprietaria esclusiva di una piccola casa per le vacanze in Toscana, mentre il marito era proprietario di un immobile in un piccolo paese - quale casa di abitazione- gravato di un mutuo di circa euro 600 mensili). Il Tribunale lasciava aperta la possibilità di diversa valutazione in sede divorzile. **A fronte dell'oggetto, delle richieste poi modificate e dell'esito della causa le spese di lite venivano compensate tra le parti.**

(Sentenza appellata).

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 122/2013

Giudice Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi

Domanda di addebito: rigetto

Affidamento dei figli minori.

Assegno di mantenimento per il coniuge

Assegno di mantenimento per la prole

Spese straordinarie per la prole

La separazione non è addebitabile a nessuno dei coniugi, non risultando che le parti abbiano violato i doveri coniugali. Disposta la modalità di affidamento condiviso dei figli minori i quali vengono, all'esito delle consulenze tecniche d'ufficio disposte in corso di causa, collocati prevalentemente presso la madre la quale è risultata non meno adatta del padre a provvedere alla cura ed alla educazione dei figli e potendo inoltre la stessa dedicare alla prole molti più tempo di quanto possa fare il padre stesso. L'insinuazione di complicità della madre in vicende di abuso sessuale ai danni di uno dei figli della coppia è risultata falsa, essendo altresì risultato infondato il sospetto a carico del compagno della donna (il test del capello ha escluso che il medesimo fosse dipendente da cocaina). Va riconosciuta la condizione di coniuge svantaggiato alla moglie che sia stata estromessa dalla casa coniugale, formalmente intestata

su immobili comunque occupati dal marito, senza reddito, priva di qualificazione culturale e da circa vent'anni uscita dal mondo del lavoro nella logica, condivisa dal marito - imprenditore e titolare di un consistente patrimonio - di dedicarsi totalmente alla famiglia e, in particolare, ai figli. Alla medesima va dunque riconosciuto un assegno di mantenimento, così come viene disposto un assegno di favore dei figli. Accollate al marito per intero le spese straordinarie per la prole in ragione della *straordinaria* disparità economica tra le parti.

Atteso il carattere e l'esito del giudizio, disposta la compensazione delle spese a norma dell'art. 92 c.p.c., con addebito a carico del ricorrente dei costi di consulenza tecnica d'ufficio.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 119/2013

Presidente Relatore: dott. Ezio Siniscalchi

Giurisdizione del Giudice Italiano

Domanda di addebito: accoglimento

Affido esclusivo del figlio minore

Regolamentazione relativa alle spese straordinarie per la prole.

Domanda di assegno di mantenimento per il coniuge: rigetto

Pur essendo le parti entrambe di **cittadinanza rumena**, la competenza del Tribunale di Bergamo a decidere sulla separazione tra coniugi viene considerata acquisita sia quale Tribunale dello Stato nel quale è situata **la residenza abituale dei coniugi**, sia quale Tribunale del procedimento preventivamente introdotto, a norma del regolamento n. 2201 /2003 dell'Unione Europea di cui fa parte anche la Romania. La domanda di addebito viene accolta sulla base della documentazione prodotta (decreto del Tribunale per i Minorenni che confermava il collocamento della madre e della figlia in una struttura protetta, adottando una serie di prescrizioni a carico del padre). Disposto l'affidamento della figlia minore alla madre, non essendo controverso che il padre non vede la figlia da molti mesi e che il Tribunale per i Minorenni ha adottato provvedimento di limitazione degli incontri la ripresa dei quali viene condizionata al tramite ed all'intervento regolatore dei servizi sociali competenti. Essendo la madre priva di reddito, viene disposto un assegno di mantenimento per la prole e altresì posto a carico del padre il 100% delle spese straordinarie necessarie per la minore. Peraltro, "il complesso del trattamento posto in capo al marito, con riguardo alla sua presumibile situazione reddituale, non consente di riconoscere un ulteriore trattamento in favore della moglie, peraltro, per un verso, già oggetto di interventi assistenziali pubblici, per altro verso davvero giovane (è nata nel 1982) e, quindi, potenzialmente in grado di inserirsi nel mondo del lavoro". **Spese di lite compensate tenuto conto che il marito in realtà in alcun modo ha contestato le pretese della ricorrente.**

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 734/2013

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Domanda di addebito della separazione: rigetto

Affidamento esclusivo della prole

Assegno di divorzio: sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda

Domanda di assegnazione della casa coniugale: rigetto

Ordine al terzo di corresponsione diretta dell'assegno di divorzio: accoglimento

La domanda di addebito è infondata, non avendo la ricorrente fornito la prova della violazione dei doveri coniugali siccome del nesso eziologico tra il contegno del coniuge e l'intollerabilità della convivenza. Stante l'assenza di contrasto tra le parti e la notevole distanza tra il comune di residenza del minore e quella del padre, vengono ravvisati buoni motivi per disporre **l'affidamento esclusivo del figlio** alla madre, derogando al canone principe di legge. La domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dal resistente viene rigettata, essendo pacifico che i figli non risultano conviventi con il padre. Posto a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per questi ultimi, la domanda della ricorrente proposta ex art. 156, VI comma c.p.c. viene accolta, "non essendovi contrasto delle parti sul punto". **Spese di lite compensate.**

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 756/2013

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Domanda di addebito: rigetto

Domanda di affidamento esclusivo della prole: accoglimento

Criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento

La domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente non viene accolta, non avendo la ricorrente comprovato che la crisi coniugale sia stata determinata dalla violazione da parte del marito dei doveri assunti con il matrimonio. Si è ritenuto che, venuta meno *l'affectio coniugalis* per ragioni non imputabili ad alcuno dei coniugi, la coabitazione è cessata per iniziativa della ricorrente, volontariamente allontanatasi dalla casa coniugale, cosicché il successivo ostracismo del marito (che avrebbe intimato alla moglie di non fare più rientro presso l'immobile) rappresenta l'effetto, e non la causa, della crisi coniugale in atto. Quanto alla dedotta infedeltà del marito, si è osservato che manca qualsivoglia correlazione tra la relazione extraconiugale, instaurata secondo la ricorrente successivamente alla cessazione della convivenza tra i coniugi e la crisi coniugale precedentemente insorta. Disposto **l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre**, avendo la ricorrente dato prova del reiterato inadempimento, da parte del padre, dell'obbligo di contribuire al mantenimento della prole, comportamento questo sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. Civ. 17.12.2009 n. 26587). Non ravvisata la necessità di limitare i contatti tra padre e figlio, all'esito della relazione resa dal Servizio Tutela Minori Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il Giudice deve accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. La valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la

determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, né assumono valore vincolante per il Giudice le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato (in quanto le stesse svolgono una funzione tipicamente fiscale).

A fronte dell'oggetto e dell'esito della causa le spese vengono compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1651/2013

Presidente Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Domanda di assegnazione della casa coniugale: rigetto

Domanda di assegno di mantenimento per il coniuge: inammissibilità

La domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla moglie non può essere accolta quando il figlio maggiorenne delle parti è economicamente autosufficiente e per di più convive con il padre. La domanda di assegno di mantenimento, così come le altre domande svolte da parte ricorrente, deve essere proposta in una con l'atto introduttivo, di modo che - nel caso di specie - la stessa è inammissibile perché tardivamente proposta. **Spese di lite a carico della ricorrente.**

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 127/13

Giudice Relatore: dott. Marino Marongiu

Addebito: a carico del marito

Mantenimento figlio e/o coniuge

La separazione è addebitabile al marito in considerazione della violazione del dovere di fedeltà, avendo egli scelto di andare a vivere con un'altra donna, alla quale era legato da circa tre anni prima della separazione. Egli non ha fornito prova che la crisi coniugale fosse antecedente all'infedeltà. Nonostante la figlia sia ventinovenne, ma studentessa universitaria, viene posto a carico del padre la somma di € 500,00 quale contributo al suo mantenimento oltre all'integrale pagamento delle spese extra assegno. A nulla vale il fatto che il padre abbia addotto solo in sede di comparsa conclusionale il reperimento di un lavoro da parte della figlia. Tale circostanza è stata tardivamente dedotta, non potendosi ampliare il contraddittorio dopo che la causa è stata trattenuta per la decisione. Sono state effettuate indagini ad opera della Polizia Tributaria che, verificati gli accrediti sui conti correnti del marito, hanno rilevato un reddito dello stesso di circa doppio rispetto a quello dichiarato (di € 2.000/2.5000 mensili). La moglie percepisce una pensione di € 850,00 mensili. Pertanto, anche considerata la durata ultratrentennale del matrimonio, è stato posto a carico del marito un assegno a favore della moglie di € 1.000,00. E' stata rigettata, in quanto estranea al giudizio di separazione, la domanda di rimborso da parte del marito della spese sostenute per la ristrutturazione della casa coniugale di proprietà della moglie. **Le spese di lite sono poste a carico del marito per 2/3 (€ 8.500,00) e il restante 1/3 (€ 12.745,52 + IVA e CPA) viene compensato tra le parti, per la riduzione delle richieste della resistente.**

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 138/13

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Addebito: a carico del marito

Il marito, dopo un viaggio nel suo paese d'origine, ha deciso di non tornare più nella casa familiare.

Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi che ciò è la conseguenza del comportamento dell'altro coniuge.

Le spese seguono la soccombenza (€ 2.250,00 + IVA e CPA).

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 165/13

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Addebito: a carico del marito

La separazione va addebitata al marito, in quanto la ricorrente ha dimostrato il nesso eziologico tra le violazioni poste in essere dal marito degli obblighi derivanti dal matrimonio (condotte violente e vessatorie) e la crisi coniugale.

L'abbandono della casa coniugale da parte della moglie non è quindi fonte di addebito a carico della stessa in quanto conseguenza della grave crisi già in atto.

Inoltre la condanna penale a carico del marito per i reati ex art. 612 bis cp e n. 4 L. 110/75 commessi in epoca prossima all'abbandono della casa coniugale da parte della moglie, lumeggiano circa la personalità dello stesso, caratterizzata da aggressività nei confronti della moglie.

Stante l'addebito della separazione a carico del marito, la sua domanda di assegno a proprio favore è rigettata.

Il marito, ammesso al patrocinio a spese dello stato, è comunque condannato a rifondere le spese di lite quantificate in € 3.000,00 oltre IVA e CPA.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 171/13

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Mantenimento figlio e/o coniuge: solo a favore della figlia

Affidamento: condiviso

La separazione può essere addebitata ad uno dei coniugi solo se la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio è la causa della crisi coniugale.

La casa coniugale da tempo lasciata dalla moglie che si è trasferita a vivere altrove con la figlia non può esserle assegnata, in quanto ormai non risponde più all' esigenza di tutela degli interessi dei figli, con particolare riferimento alla conservazione del loro habitat domestico.

Così come non può essere assegnata al marito che non convive con la figlia.

Tenuto conto del reddito netto medio del marito (€ 1.100,00 mensili), dell' età relativamente giovane della moglie (38 anni), della convivenza more uxorio della stessa e della mancata prova della seria ricerca di un lavoro, il Tribunale non ritiene le debba essere riconosciuto un assegno.

Pone a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia di € 400,00 oltre al 50% delle spese extra assegno.

Il Tribunale non dispone gli accertamenti fiscali richiesti dalla moglie, stante la generica deduzione da parte della stessa di redditi superiori a quelli dichiarati dal marito.

Spese compensate, attesa la natura della lite e le decisioni adottate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n.2674/13

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Addebito: rigettato per inammissibilità

Mantenimento figlio e/o coniuge: Si

Affidamento: condiviso

La domanda di addebito formulata dalla ricorrente viene dichiarata inammissibile in quanto formulata solo successivamente all'introduzione del giudizio. Stante la maggiore capacità reddituale e patrimoniale del marito è accolta la domanda di porre a carico di questo una somma a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori e di mantenimento a favore della moglie. **Spese compensate**, stante la reciproca soccombenza.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n.2418/13

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Addebito: non richiesto

Mantenimento figlio e/o coniuge: Per i figli non per il coniuge

Affidamento: esclusivo

I coniugi sono di **nazionalità marocchina**, e la normativa del Regno del Marocco, acquisita in atti, non prevede la separazione personale dei coniugi, così che deve essere applicata la legge italiana ai sensi dell'art.31 L.218/95. Nel corso dell'istruttoria emerge che il padre, che ha abbandonato il tetto coniugale rendendosi irreperibile, si è disinteressato dei figli per cui viene disposto l'affido esclusivo a favore della madre. Poiché il padre da oltre due anni non ha rapporti con i figli minori viene disposto che lo stesso possa vederli solo in modalità protette presso i Servizi Sociali, qualora ne faccia richiesta. Il contributo al mantenimento dei figli viene fissato nell'importo minimale, non essendo stata fornita prova dei redditi e dell'occupazione del convenuto. Il mantenimento a favore della moglie, peraltro infondato perchè non viene dimostrata disparità economica tra i coniugi, **non viene concesso perchè la domanda è stata proposta tardivamente**. Il Tribunale rileva d'ufficio la tardività della domanda, senza che la parte debba ecceperla e senza che rilevi l'accettazione del contraddittorio: la questione della novità della domanda è sottratta alla disponibilità delle parti. **Spese compensate in difetto di soccombenza**.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n.2381/13

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Addebito: non richiesto

Mantenimento figlio e/o coniuge: Si

Affidamento: no

L'istruttoria ha evidenziato che il marito gode di un ulteriore reddito rispetto a quanto dichiarato, derivante dalla locazione di due immobili, il che comporta una disparità di redditi tra i coniugi che giustifica la statuizione di un assegno di mantenimento a favore della moglie. Viene inoltre posto a carico del padre l'obbligo a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente. La casa coniugale viene assegnata alla moglie stante la sua convivenza con la figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente. **Stante la prevalente soccombenza del marito le spese legali sono poste a suo carico**.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n.1632/13

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Addebito: rigettato

Mantenimento figlio e/o coniuge: Si

Affidamento: no

I coniugi, già separati, avevano ripreso la convivenza negli anni successivi, e la moglie lamentando che nulla fosse cambiato nell'atteggiamento del marito, chiedeva la pronuncia di addebito a carico di questi. Il Tribunale evidenzia che i coniugi avevano ripreso la convivenza solo per cercare di gestire meglio il figlio minore, ma non si era ricostituita alcuna *affectio coniugalis* suscettibile di essere minacciata da condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, per cui rigetta la domanda di addebito. Il figlio non autosufficiente risiede con la madre, per questo motivo le viene assegnata la casa coniugale. Le condizioni di salute del figlio, che richiedono continua assistenza, escludono che la madre, che mai ha lavorato proprio perchè in via esclusiva si è dedicata al figlio, possa svolgere attività lavorativa. Peraltro l'età, il titolo di studio e l'assenza di esperienza lavorativa rendono poco verosimili eventuali chances lavorative. Essendo evidente la disparità economica tra i coniugi, valutata tenendo conto dell'assegnazione della casa coniugale, il cui godimento costituisce un valore economico, corrispondente di regola al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile, il Tribunale riconosce alla moglie un assegno che le possa consentire di mantenere l'originario tenore di vita. Viene disposto assegno anche a favore del figlio, non autosufficiente. **Spese compensate per la reciproca soccombenza.**

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1588/13

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Domanda di addebito - accoglimento

Affidamento dei figli in via esclusiva alla madre

Determinazione del contributo al mantenimento di figli e coniuge - provvedimento ex art.

156 c. VI c.p.c.

Marito contumace e già destinatario di misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare in corso di procedimento penale per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585 c.p. e 18 c. 2 della l. n. 194/1978, (condannato in appello a pena detentiva di anni tre, mesi nove e giorni dieci di reclusione). Separazione addebitata al marito sulla base delle condotte violente tenute nei confronti della moglie, come dimostrato documentalmente in corso di giudizio dalla ricorrente (referti P.S. e atti del processo penale). **Affidamento esclusivo dei due figli minori alla madre, anche alla luce dell'inadempimento dell'obbligo di mantenimento della prole e del**

contegno processuale tenuto dal padre (mancata costituzione in giudizio e conseguente mancata contestazione delle avverse allegazioni), con diritto di visita previo accordo con la madre. Determinazione dell'assegno di mantenimento di moglie e figli e concorso alle spese straordinarie, a carico del marito, all'esito dell'esame della situazione patrimoniale-reddituale, con ordine al datore di lavoro di versamento diretto delle somme ex art. 156 c. VI c.c. **Condanna del resistente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Erario** (ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato).

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1654/13

Presidente Relatore: dott. Ezio Siniscalchi

Domande di addebito - rigetto

Affidamento del figlio in via esclusiva al padre con assegnazione allo stesso della casa coniugale in locazione

Mantenimento del coniuge - rigetto

Rigetto delle reciproche domande di addebito, in quanto il deterioramento della comunione di vita è stato determinato da episodi di acceso conflitto tra i coniugi rispetto ai quali non risulta agevole ricostruire le specifiche rispettive responsabilità; inoltre, alcune delle denunce-querele presentate dal marito si riferiscono ad una fase temporale successiva alla fine della convivenza. **Affidamento del figlio minore in via esclusiva al padre all'esito di C.T.U. medico-psicologica evidenziante un disturbo di personalità di tipo border line in capo alla madre e il coinvolgimento del figlio in un "conflitto di lealtà" nei confronti della madre.** Disposta nella fase istruttoria indagine dei S.S. territorialmente competenti. Obbligo del padre di provvedere integralmente al mantenimento del figlio. Conferma dei provvedimenti provvisori assunti, nella fase istruttoria, all'esito della C.T.U., anche in ordine al regime di visite della madre. Assegnazione della casa coniugale in locazione al padre affidatario e collocatario, anche in ragione dell'inadeguatezza per il minore della sistemazione presso l'abitazione della nonna paterna (condivisione della stanza con il padre e conseguente mancanza di un suo spazio personale), con previsione di un termine massimo per il rilascio della casa coniugale da parte della moglie. **Rigetto della domanda di contributo al mantenimento della moglie disoccupata, ritenuta - attesa la giovane età (31 anni), l'esistenza di una sua vita di relazione e l'assenza di obblighi di assistenza familiare se non per limitati periodi - "ampiamente idonea ad inserirsi nel mondo del lavoro". Spese compensate avuto riguardo all'esito complessivo della lite.**

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1664/13

Presidente Relatore: dott. Ezio Siniscalchi

Domanda di addebito - rigetto

Affidamento in via esclusiva dei figli alla madre

Mantenimento del coniuge - rigetto

Assegno di mantenimento dei figli e contributo alle spese straordinarie, a carico del padre, da versarsi dalla cessazione dello stato di detenzione e dal reperimento di un'occupazione

Marito contumace e in stato di detenzione domiciliare presso l'abitazione della madre, in precedenza allontanatosi dalla casa coniugale. Rigetto della domanda di addebito svolta dalla ricorrente, sia in quanto il periodo di detenzione non è di per sé indice di addebitabilità della separazione, sia in quanto la stessa ricorrente riferisce di stati morbosi depressivi del marito, i quali *"possono aver costituito l'incolpevole fondamento della cessazione della comunione maritale"*; in ogni caso, assenza di deduzioni istruttorie e prove documentali a supporto della domanda di addebito. **Affidamento della prole alla madre in via esclusiva atteso il sostanziale e lungo disinteresse mostrato dal padre per la sorte dei due figli**, con conseguente assegnazione alla ricorrente della casa coniugale in comproprietà con il marito. Stante l'incertezza sulla sorte del marito, nessun provvedimento adottato in ordine alle visite ai figli, da effettuarsi in accordo tra i coniugi sulla base delle future intenzioni e disponibilità del padre. In assenza di elementi in ordine alla situazione attuale lavorativa e di reddito del marito contumace, imposizione di un contributo al mantenimento dei figli pari a Euro 200,00 per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo l'orientamento condiviso del Tribunale di Bergamo, *"che il padre sarà tenuto a pagare ove in libertà e abbia ripreso a lavorare"*. Rigetto della domanda di contributo al mantenimento della ricorrente in quanto titolare di proprio reddito. **Compensazione delle spese di giudizio**, tenuto conto che il marito, non costituitosi, non ha contestato le pretese della ricorrente.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1638/13

Presidente Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Domande di addebito - rigetto

Affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre

Criteri di determinazione del contributo al mantenimento del coniuge e dei figli minori

Rigetto delle reciproche domande di addebito, risultando dalle allegazioni delle parti che la *affectio coniugal*is non è mai sorta, essendosi limitato il rapporto di coniugio ad una convivenza meramente formale, improntata *"ad una logica di scambio anaffettivo tra prestazioni sessuali ed erogazioni di denaro"*, nel senso che le attenzioni del marito per la moglie erano dirette esclusivamente al lato fisico-sessuale, con surrogazione dell'obbligo di fedeltà e rispetto con le periodiche elargizioni di denaro. Affidamento condiviso dei figli, in assenza di deduzione e prova, da parte della moglie-ricorrente, di circostanze atte a condurre ad una valutazione negativa in ordine alla capacità genitoriale paterna; irrilevanza, a tale proposito, della asserita infedeltà coniugale del marito. Collocamento prevalente dei figli presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale e determinazione delle modalità di visita secondo le conclusioni conformi delle parti. Determinazione del *quantum* dell'assegno di mantenimento della moglie avuto riguardo alle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (moglie casalinga e marito imprenditore), non apparendo necessario - secondo l'orientamento della Corte di Cassazione - un accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare (Cass. 7.12.2007 n. 25618 e Cass. 5.11.2007 n. 23051). Valore non vincolante delle dichiarazioni dei redditi per il giudice della separazione, il quale può fondare il proprio convincimento su altre risultanze probatorie (Cass. 12.6.2006 n. 13592 e Cass. 28.4.2006 n. 9876). Valutazione delle

dichiarazioni delle parti e delle ulteriori emergenze probatorie, ivi comprese le indagini eseguite dalla Guardia di Finanza sulla situazione economico-patrimoniale del marito. Considerazione, ai fini della determinazione del *quantum* dell'assegno di mantenimento della moglie, del valore economico costituito dal godimento della casa coniugale da parte della stessa. Determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli. **Compensazione delle spese di lite alla luce della reciproca soccombenza.**

DIVORZI 2013

Divorzio

Sentenza n. 123/2013

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Convivenza *more uxorio*

Domanda assegno divorzile rigettata

Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione (*ex multis* Cass. 8 agosto 2003 n. 11975), "il sesto comma dell'art. 5 della legge n. 898/70 non definisce ulteriormente il concetto di "adeguatezza" dei mezzi, in difetto della quale e nel concorso dell'ulteriore requisito dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, scattano i presupposti della spettanza dell'assegno divorzile, ma anzi lascia volutamente suscettibili di differenziazione i parametri concreti di valutazione di tale "adeguatezza", in ragione della variegata possibile evoluzione delle scelte esistenziali degli ex coniugi nella fase successiva alla separazione. Fra i fattori capaci di incidere su tale nozione di "adeguatezza" è suscettibile di acquisire rilievo

anche la eventuale convivenza *more uxorio*, la quale, quando si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità tanto da venire ad assumere i connotati della c.d. "famiglia di fatto" (caratterizzata, in quanto tale, dalla libera e stabile condivisione di valori e dei modelli di vita, in essi compresi anche quello economico) fa sì che la valutazione di una tale "adeguatezza" non possa non registrare una tale evoluzione esistenziale, recidendo – finché duri tale convivenza (e ferma rimanendo in questo caso la perdurante rilevanza del solo eventuale stato di bisogno in sé ove "non compensato" all'interno della convivenza) – ogni plausibile connessione con il tenore e con il modello di vita economici caratterizzanti la pregressa fase di convivenza coniugale, ed escludendo – con ciò stesso – ogni presupposto per il riconoscimento, in concreto, dell'assegno divorzile fondato sulla conservazione degli stessi". La convivenza intrapresa dalla ricorrente *ante causam* e tuttora in atto presenta i "connotati della stabilità, continuità e regolarità" valutati dalla giurisprudenza di legittimità testè citata quale circostanza ostativa al riconoscimento dell'assegno divorzile, come comprovato, oltre che dalla durata della convivenza, anche dall'acquisto in comunione della casa para familiare, che attesta inequivocabilmente la comune volontà degli acquirenti di condividere gli oneri economici di una stabile convivenza. Il Tribunale, inoltre, ha escluso che la ricorrente versi in stato di bisogno, posto che le sue condizioni economiche sono migliorate successivamente alla separazione. **A fronte dell'oggetto e dell'esito della causa le spese di lite sono compensate.**

Divorzio

Sentenza n. 299/2013

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Rigetto domanda affidamento esclusivo

Rigetto domanda assegno divorzile

La ricorrente ha chiesto che la minore le sia affidata in via esclusiva in quanto in primo luogo il padre non ottempererebbe ai propri doveri (stabiliti in sede di separazione) in ordine alle frequentazioni con la figlia e al pagamento del relativo assegno, ed in secondo luogo, a causa del carattere violento, rappresenterebbe un elemento di disturbo per la minore la quale, già turbata per i conflitti tra madre e padre, soffrirebbe per l'atteggiamento di rifiuto del padre che vedrebbe come un elemento inquietante. Nel corso del giudizio non sono emersi elementi tali da corroborare tale tesi. Nella fase istruttoria, infatti, non solo non sono emerse prove in ordine ad inottemperanze dal padre in relazione agli obblighi stabiliti in sede di separazione, ma sono stati forniti da quest'ultimo elementi disegno contrario, come la produzione dei bonifici bancari relativi al pagamento di assegno e spese straordinarie. In relazione alla asserita volontà del padre di sottrarsi ai doveri di frequentazione della figlia minore, è emerso che spesso sia stata la figlia a non volersi fermare a dormire dal padre. La domanda di affidamento esclusivo della ricorrente viene pertanto rigettata. Quanto alla domanda relativa all'assegno divorzile, non essendo stato fornito alcun elemento di prova in ordine a redditi maggiori in capo alle parti, il Tribunale conclude che i coniugi hanno analoga capacità reddituale (oltretutto nessuno di essi è onerato da canoni di locazione). **Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate tra fra le parti.**

Divorzio

Sentenza n. 166/2013

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Affidamento condiviso figlio minore: collocamento presso il padre

Mantenimento figlio minore

Domanda mantenimento figlia maggiore: rigetto

Domanda mantenimento coniuge: rigetto

Il Tribunale dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i **genitori con collocamento presso il padre**. Il Giudicante aderisce alle conclusioni della CTU, nella quale si riscontra un *“importante malessere psicologico riconducibile alla relazione con sua madre, dalla quale il minore vuole allontanarsi il prima possibile”* nonché una incapacità della madre di cogliere i malesseri del figlio nel rapporto con lei, individuando pertanto nel padre il genitore più idoneo a garantire equilibrio e benessere al minore, pur riconoscendo alla madre il diritto di visita secondo tempi e modalità da stabilirsi a cura dei servizi sociali nonché in base ai desideri del minore stesso, di anni sedici e quindi in grado di autodeterminarsi in ordine ai rapporti con la stessa. Il Collegio ritiene, a seguito di documentazione prodotta in atti, che le capacità reddituali della ricorrente siano superiori a quelle emergenti dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti (circa € 900,00 mensili) e fissa a suo carico il versamento mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie. La domanda del padre in merito al mantenimento della figlia maggiorenne a carico della madre viene rigettata: la stabile occupazione della figlia (la quale percepisce circa € 800,00 mensili), **ancorché a tempo determinato**, denota l'acquisita capacità di collocarsi facilmente nel modo del lavoro che la rende in grado di determinarsi autonomamente, come dimostrato altresì dall'acquisto in autonomia di una autovettura. La domanda della moglie in merito al proprio mantenimento a carico del marito viene rigettata, mancando del tutto la prova di un peggioramento delle condizioni economiche della moglie tra l'omologazione della separazione ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio ed attesa la mancanza di una sproporzione dei redditi tale da giustificare comunque un assegno di mantenimento a carico del marito. **Spese di lite compensate tra le parti nella misura di un terzo e poste per gli altri due terzi (€ 2.850,00 oltre IVA e c.p.a.) a carico della ricorrente.** Spese di CTU liquidate a carico di entrambe le parti in solido.

Divorzio

Sentenza n. 283/13

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Domanda mantenimento a favore del coniuge: accoglimento

La moglie percepisce una pensione mensile di circa € 480 al mese e vive in una casa in regime di locazione agevolata pagando circa € 900,00 all'anno. Il marito percepisce una pensione mensile netta di circa € 1.400,00. Il Tribunale accoglie la domanda della moglie riconoscendo a favore della stessa un assegno mensile a titolo di mantenimento a carico del marito pari a € 320,00, importo peraltro inferiore rispetto a quello in precedenza stabilito in sede di separazione e rispetto altresì a quello richiesto dalla moglie in sede di divorzio. **Pertanto, le spese di lite vengono compensate, stante la reciproca soccombenza.**

Divorzio

Sentenza n. 2317/2013

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Affidamento figlio minore: esclusivo

Mantenimento figlio minore

Domanda di mantenimento a favore del coniuge: rigetto

Il Tribunale accoglie la domanda della resistente e dispone **l'affido esclusivo della figlia minore alla madre** con assegnazione della casa coniugale, a conferma di quanto già stabilito con sentenza di separazione. Il Tribunale motiva tale decisione con la assoluta indisponibilità della figlia, ormai adolescente, a riprendere i rapporti con il padre, interrotto dal 2008, nonostante il supporto offerto dai servizi sociali. Viene però riconosciuto al padre il diritto di visita alla figlia con mediazione dei servizi sociali per l'organizzazione delle visite le cui modalità e tempi dovranno essere decisi compatibilmente con le esigenze della minore. Il padre, inizialmente dipendente con uno stipendio mensile documentato di € 700,00, nel corso del giudizio rimane senza lavoro a seguito dell'intervenuto fallimento della società presso cui prestava la propria attività. Non risultano a suo carico oneri abitativi avendo egli stesso la disponibilità a titolo gratuito di una casa di proprietà della madre. Risulta cointestatario di alcuni immobili insieme ad altri familiari. La madre documenta un reddito annuale di € 10.000,00 netti nel primo anno di pendenza della causa e a seguire un reddito annuale di € 7.300,00 netti per l'anno successivo. Il Tribunale prevede a carico del padre un assegno di mantenimento mensile per la figlia minore pari ad € 300,00 mensili (cifra inferiore rispetto a quella stabilita in sede di separazione) oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa. Il Tribunale stabilisce in merito alla nuova quantificazione dell'assegno di mantenimento che *"tale determinazione, in riduzione rispetto all'assegno già previsto in sede di separazione, va disposta con effetto dalla domanda di riduzione del ricorrente (giugno 2010), fermi per il passato, i diversi provvedimenti provvisori ove già eseguiti"*. Il Tribunale rigetta la domanda della moglie rispetto al riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore. La valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico - patrimoniali, tenuto conto dell'attuale godimento della casa coniugale da parte della moglie, esclude uno squilibrio economico tale da giustificare un mantenimento a carico del ricorrente. **L'interesse comune alla pronuncia sullo status e l'esito complessivo del giudizio sulle questioni accessorie giustificano la compensazione per intero delle spese processuali.**

Divorzio

Sentenza n. 1846/2013

Giudice Relatore: dott. Ezio Siniscalchi

Marito convenuto contumace

Affidamento figli minori: esclusivo

Regime di visite: non stabilito

Il padre, convenuto contumace, risulta detenuto in carcere per aver commesso reati relativi allo spaccio di droga. Il Tribunale conferma **l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre**, sulla considerazione che il padre ha da tempo cessato di intrattenere rapporti con la famiglia, e non contribuendo in alcun modo al loro mantenimento. Il Giudicante ha ritenuto non sussistenti le condizioni per porre un regime di visite e incontri del padre, stante la pluriennale assenza dallo stesso dalla vita delle figlie. Pertanto, se ne farà richiesta, il convenuto potrà vedere le figlie previo accordo con la madre e con modalità concordate. Viene confermato l'assegno di mantenimento a carico del convenuto pari a € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlia), oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie, stabilendo che l'esecuzione di tale obbligazione dovrà essere necessariamente collegata al recupero della possibilità da parte dello stesso di svolgere una attività lavorativa. **Spese di lite compensate non avendo il convenuto in alcun modo contestato o ritardato la domanda di divorzio della ricorrente.**

Divorzio

Sentenza n. 1704/2013

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Domanda di mantenimento a favore del coniuge: accolta

Secondo il Tribunale *“il diritto a percepire l'assegno di divorzio sorge quando la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge è tale da non consentire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (cfr. Cass. 4021/2006; n. 6541/2002; n. 7068/2001; n. 7541/2001)”*. Il marito, artigiano, percepisce un reddito annuo netto complessivo pari ad € 20.900,00 (importo peraltro risalente a due anni prima dell'apertura del procedimento di divorzio, non avendo lo stesso prodotto altre dichiarazioni); a suo carico risulta una rata mensile di circa € 930,00 relativa al mutuo contratto per l'acquisto della casa in cui abita oltre ad una rata mensile di circa € 470,00 relativa ad un ulteriore finanziamento. In difetto di diverse risultanze e non avendo la moglie provato la sussistenza di ulteriori risorse, il Tribunale presume che tali siano anche i redditi attuali. La moglie documenta difficili condizioni di salute quali causa dell'interruzione del precedente rapporto di lavoro. La stessa svolge solo lavori occasionali, è onerata dal pagamento delle rate del finanziamento ottenuto per l'acquisto della casa in cui abita in relazione alla quale viene peraltro documentata una rilevante esposizione debitoria. Il Tribunale pone a carico del marito un assegno divorzile in favore della moglie pari ad € 150,00 mensili. **L'interesse comune alla pronuncia sullo status e l'esito del giudizio sulla questione economica giustificano la compensazione delle spese processuali.**

Divorzio

Sentenza n° 2189/13

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Mantenimento figlio e Assegno divorzile:

La ricorrente chiedeva: la cessazione degli effetti civili del matrimonio; euro 700,00 mensili quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, oltre alle spese scolastiche e mediche non mutuabili; assegno divorzile di euro 500,00. Il resistente chiedeva: lo scioglimento del matrimonio; la conferma del provvedimento presidenziale che stabiliva quale contributo per il mantenimento del figlio la somma di euro 260,00 mensili (oltre ISTAT) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche; la conferma della revoca del contributo al mantenimento dell'altro figlio maggiorenne divenuto economicamente autosufficiente; la revoca della contribuzione mensile a favore della moglie di euro 200,00(oltre ISTAT); indagini fiscali sul patrimonio della moglie e sulla sussistenza di eventuali pensioni d'invalidità a favore della moglie medesima, al fine di stabilire la sussistenza del diritto in capo alla moglie medesima all'assegno divorzile e il suo eventuale ammontare. Il Tribunale rilevava la disparità reddituale esistente tra i coniugi: il marito, farmacista, godeva di un reddito annuo di euro 47.000,00 lordi (da dichiarazione dei redditi prodotte), godeva di una certa liquidità di denaro (dimostrata dalla circostanza di aver provveduto al pagamento delle utenze telefoniche del figlio economicamente autosufficiente per circa 2000,00 euro e dal fatto di avere per qualche anno omesso il pagamento delle imposte), aveva a proprio carico una nuova famiglia costituita da un figlio e da una nuova compagna, anche se ciò, non poteva comportare il venir meno degli obblighi familiari sorti in precedenza; la moglie percepiva un assegno mensile di euro 1000 e non godeva di alcuna pensione d'invalidità, né era proprietaria di ulteriori beni e viveva in un'abitazione in locazione con i figli maggiorenni. Il Tribunale, tenuto conto della situazione reddituale di cui sopra, stabiliva che il padre dovesse versare a favore del figlio la somma di euro 300 mensili oltre ISTAT, che entrambi i genitori concorressero nella misura del 50% al pagamento delle spese non coperte da contributo periodico secondo il c.d. protocollo, che il marito dovesse versare a favore della moglie **un assegno divorzile** pari ad euro 250 mensili oltre all'ISTAT. **Spese compensate stante la reciproca soccombenza.**

Divorzio

Sentenza n° 588/2013

Giudice Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi;

Mantenimento figli

Affidamento esclusivo; Accoglimento;

Assegno divorzile: accoglimento

Il Tribunale di Bergamo, ricorrendone i presupposti di legge, pronunciava lo scioglimento del matrimonio, accoglieva la domanda della ricorrente (resistente **contumace**), di **affidamento esclusivo della figlia minorenni**, sul *dirimente rilievo* che il padre aveva omesso più volte il versamento del contributo al mantenimento della figlia sino a cessare totalmente il versamento dall'agosto 2010, nonostante le querele; veniva, tuttavia, consentito nell'interesse della minore l'incontro con il padre per un pomeriggio alla settimana previo accordo con la madre; veniva, inoltre, imposto al padre il versamento di euro 350 mensili (oltre ISTAT) quale mantenimento della figlia, oltre al 70% delle spese che si rendessero necessarie secondo protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo. La casa coniugale veniva assegnata alla ricorrente e

riconosciuto in suo favore un assegno divorzile di euro250 mensili (oltre ISTAT). Riteneva il Tribunale che le effettive condizioni economiche del coniuge contumace fossero più favorevoli di quelle apparentemente compatibili con il mediocre reddito risultante dalle dichiarazioni fiscali da lui presentate di anno in anno. Il coniuge contumace risultava amministratore unico di società a responsabilità limitata, che risultava locataria di un furgone presumibilmente da lui impiegato nella propria attività. Peraltro, la stessa società risultava locataria di auto prestigiose plausibilmente in uso anche al coniuge contumace; lo stesso era proprietario della casa coniugale e di altro immobile. **Spese di lite a carico di chi le ha anticipate, difettando ogni resistenza da parte del coniuge contumace.**

Divorzio

Sentenza n° 566/2013

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Domanda di assegnazione della casa coniugale in favore del coniuge economicamente più debole: rigetto

Domanda di assegno divorzile: accoglimento

Secondo l'ormai consolidato insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass Civ. 26.1.2006 n. 1545), "in materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74) è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, e non può quindi essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 c.c. e dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970 per sopperire alle esigenze del coniuge più debole". La domanda di assegno divorzile viene accolta, previo richiamo alla sentenza di separazione che aveva già rilevato un'apprezzabile disparità economica tra il marito e la moglie. Peraltro, essendo intervenuta, successivamente, una variazione nel reddito di entrambe le parti, l'assegno è stato determinato in misura inferiore rispetto a quella statuita in sede di separazione. **Spese di lite compensate tra le parti per effetto della reciproca soccombenza.**

Divorzio

Sentenza n. 167/2013

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Assegno di divorzio: sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda

Ordine al terzo di corresponsione diretta dell'assegno di divorzio: rigetto

Domanda di restituzione di beni mobili: inammissibilità

La domanda di assegno di divorzio svolta dalla resistente è fondata in quanto è emersa una effettiva sproporzione di condizione reddituale tra i coniugi (da valorizzare le seguenti circostanze: la resistente, successivamente alla rottura della relazione coniugale, ha tratto

beneficio negli ultimi anni dei soli importi versati dal coniuge a titolo di assegno di mantenimento; il ricorrente non ha provato e neppure offerto di provare l'allegato introito di redditi non dichiarati da parte della resistente; non vi è prova del fatto che la resistente abbia beneficiato degli importi accreditati sui conti correnti cointestati alle parti, risultando invero l'esatto contrario ...). Non trova accoglimento l'istanza di ordine di pagamento diretto al terzo, ben potendo la resistente - **in caso di futuro inadempimento dell'obbligato** - avvalersi della procedura ex art. 8, III comma, Legge n. 898/1970 e successive modificazioni. La domanda di restituzione di gioielli di famiglia viene dichiarata inammissibile, attenendo a questione definibile in giudizio di divisione. **Spese a carico del ricorrente nella misura di 2/3, attesa la natura della lite e le decisioni adottate.**

Divorzio

Sentenza n. 729/13

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Mantenimento figli

Affidamento: esclusivo al padre

La mancata costituzione in giudizio della madre manifesta il disinteresse della stessa per le sorti delle figlie minori tanto da giustificare, in deroga al canone principe di legge, **l'affido esclusivo delle stesse al padre, in accoglimento della domanda di quest'ultimo**. Stante l'età delle figlie minori (17 e 14 anni) la madre potrà vedere e tenere con sé le figlie previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni delle stesse (il Tribunale non stabilisce tempi predeterminati). Non avendo dedotto il ricorrente di assumere gli oneri di mantenimento delle figlie in via esclusiva, il Tribunale pone comunque a carico della madre per ciascuna figlia la somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno. **Nulla sulle spese, in quanto il ricorrente non ne ha chiesto la rifusione.**

Divorzio

Sentenza n. 733/13

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Assegno divorzile

La ricorrente dal 1992 ha cessato, con il consenso del marito, di esercitare attività lavorativa per dedicarsi a casa e figli; oggi svolge solo lavori saltuari. Il marito ha uno stipendio di € 1.650,00. Il Tribunale ha ritenuto che gli effetti della scelta del marito di acquistare una casa **successivamente alla separazione** (con conseguente mutuo di € 776,83) non possano farsi ricadere sulla moglie. Pertanto ha stabilito a favore della ricorrente un assegno divorzile di € 420,00 (riconfermando l'importo dell'assegno ottenuto in sede di separazione), anche tenendo

in considerazione la durata trentennale del matrimonio. **Condanna del marito a rifondere le spese di lite.**

Divorzio

Sentenza n. 764/13

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Mantenimento figli

Affidamento: condiviso

A seguito di CTU espletata in fase presidenziale, le parti si sono accordate in merito ad affidamento e tempi di permanenza delle figlie presso il padre, facendo proprie le conclusioni del CTU. Stante un reddito di € 50.000,00 annuo per il padre e € 23.000,00 annui per la madre, è stato posto a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie di € 400,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese extra assegno. **Stante la reciproca soccombenza, le spese sono compensate**, ma le spese di CTU, in ossequio al principio di causalità, sono poste a carico di parte ricorrente.

Divorzio

Sentenza n. 2115/13

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Assegno divorzile

In sede di separazione la moglie godeva di assegno di mantenimento di Lire 2.000.000, che successivamente, su accordo tra i coniugi, era stato ridotto a Lire 500.000. Il marito, già dichiarato fallito, lavora ora per la ditta dell' attuale compagna, percependo circa € 1.100,00 mensili (seppur il Tribunale ritenga che *"non è affatto plausibile che il marito del socio unico di...guadagni molto meno degli altri dipendenti, tanto più che esercita la duplice e più qualificata funzione di capocantiere e amministratore"*). Vive in comodato in un' abitazione di proprietà del padre. La moglie, invalida al lavoro all' 85% vive in una casa di proprietà ed ha risparmi per € 70.000,00, che il Tribunale ritiene *"sarebbero comunque destinati al rapido esaurimento"*. Il divario economico giustifica un assegno divorzile di € 300,00. **Spese compensate, in considerazione dell' esito e del tipo di causa.**

Divorzio

Sentenza n. 1792/2013

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Assegno divorzile: rigettato, in quanto richiesto tardivamente

E' tardiva la domanda di assegno divorzile in favore della resistente, non costituita nella fase presidenziale, la quale costituita solo nella fase successiva non ha rispettando i termini di 20 giorni antecedenti all' udienza ex art. 183 cp.c. . **Spese compensate attesa la natura della lite e le decisioni adottate.**

Divorzio

Sentenza N.652/13

Giudice Relatore: dott. Ezio Siniscalchi

Mantenimento: revocato

Affidamento: no

Assegno divorzile: negato

La moglie chiede l'assegnazione della casa coniugale, in separazione assegnata al marito che ne era proprietario siccome la moglie ed il figlio, all'epoca maggiorenne ma non indipendente economicamente, l'avevano già lasciata e non avevano attribuito a questa la funzione di habitat domestico: la domanda è ritenuta infondata in quanto non possono applicarsi i criteri preferenziali, e l'intervenuta indipendenza economica del figlio esclude in via definitiva al coniuge con questo convivente di poter rivendicare la casa coniugale. La moglie chiede l'assegno divorzile sul presupposto dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione: il Tribunale evidenzia che il contributo al mantenimento era stato posto a carico del marito provvisoriamente, essendo pendente allora autonomo procedimento per la divisione dei beni, e riconoscendo ora una parità di redditi dei coniugi revoca il precedente provvedimento. **Stante il contesto molto frastagiato le spese del procedimento sono compensate.**

Divorzio

Sentenza N.665/13

Giudice Relatore: dott. Marino Marongiu

Mantenimento: a favore della figlia minore.

Affidamento: condiviso

Assegno divorzile: no

I ricorrenti di nazionalità equadoregna, sposati in Italia, chiedono il divorzio secondo le leggi del loro paese di origine. Come si desume dalla traduzione asseverata dell'art.92 del Codice Civile dell'Equador, **la normativa equadoregna contempla esclusivamente l'istituto del**

divorzio. Il Tribunale pronuncia il divorzio richiesto concordemente dai coniugi equadoregni conformemente alle leggi del loro paese di origine. **Spese compensate.**

Divorzio

Sentenza N.2407/13

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Mantenimento: rigettato

Affidamento: no

Assegno divorzile: rigettato

La moglie chiede conferma dell'assegno per il figlio maggiorenne con essa convivente: nel corso dell'istruttoria emerge che il figlio ha raggiunto la piena indipendenza economica, ovvero è stato posto nella condizione di poter essere autosufficiente, avendo in passato espletato attività lavorativa. Il sopravvenire di circostanze ulteriori, seppure determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, **non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono già venuti meno.** Anche la domanda di assegnazione della casa coniugale promossa dalla moglie viene rigettata, essendo venuto meno il presupposto della non indipendenza economica del figlio. Il Tribunale non ritiene vi sia sproporzione di condizioni patrimoniali e reddituali tra i coniugi per cui non viene riconosciuto l'assegno divorzile chiesto dalla moglie. **Stante la soccombenza prevalente della resistente, questa viene condannata alla rifusione delle spese di lite.**

Divorzio

Sentenza N.1824/13

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Mantenimento: Si

Affidamento: esclusivo

Assegno divorzile: no

Nel corso del processo emerge il totale disinteresse del padre per la figlia, sia dal punto di vista morale che materiale. **La minore viene affidata in via esclusiva alla madre,** con facoltà per il padre di vederla unicamente presso la casa dei nonni paterni e/o presso i servizi sociali competenti. Contributo al mantenimento a favore della minore disposto in via equitativa stante la carenza di prova in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale del padre. **Spese compensate.**

Divorzio

Sentenza n. 489/13

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre

Criteri di determinazione del contributo al mantenimento della figlia minore e dell'assegno divorzile a favore della moglie

Analisi della situazione economico reddituale dei coniugi ai fini della emanazione dei provvedimenti di natura economica. In particolare, determinazione della capacità reddituale del marito quale socio e amministratore di una società di capitali alla luce delle dichiarazioni rese in udienza, delle dichiarazioni fiscali, delle buste paga, dei bilanci e stati patrimoniali della società, dei beni immobili e mobili di proprietà (autovettura, saldo del conto corrente bancario e prodotti finanziari). Nella specie giudizio di *"solidità economico - finanziaria"* della società di cui il marito è socio nonostante l'assenza di utili di esercizio negli ultimi anni. Per l'effetto - previa determinazione della situazione della reddituale e patrimoniale della moglie attraverso l'esame dell'attività lavorativa svolta (lavori di pulizia in via occasionale), delle proprietà immobiliari e del saldo del conto corrente bancario - riconoscimento di un assegno divorzile a favore della stessa, attesa l'esistenza di *"un'effettiva sproporzione di condizioni patrimoniali e reddituali tra i coniugi"*, attribuendo rilievo, a tale fine, anche alla durata della convivenza matrimoniale. Determinazione, su tali presupposti, dell'ammontare dell'assegno di mantenimento della figlia minore. Non disposte dal Tribunale indagini di polizia tributaria sui redditi del marito chieste dalla resistente in quanto *"generiche ed aventi carattere esplorativo"*, in particolare alla luce della mancata produzione in giudizio dell'agenda, citata in atti, asseritamente comprovante i guadagni in nero della società partecipata dal marito. **Compensazione delle spese di giudizio** *"attesa la natura della lite e le decisioni adottate"*.

Divorzio

Sentenza n. 2676/13

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Determinazione, a carico del padre, del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti - rigetto domanda di versamento diretto ai figli

Inammissibilità delle ulteriori domande svolte

Determinazione dell'entità del contributo, a carico del padre, al mantenimento dei tre figli maggiorenni non autosufficienti sulla base dell'esame delle complessive situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, entrambe di condizioni economiche agiate. Rigetto della domanda svolta dal marito di versamento diretto ai figli del previsto contributo mensile, trattandosi di statuizione che può essere emessa **solo se i figli propongono in giudizio la relativa domanda** (Cass. Civ. 11.11.2013 n. 25300). Rigetto, per gli stessi motivi, della domanda del resistente di condanna della ricorrente al versamento diretto ai figli di un'ulteriore somma mensile. Precisazione che la madre in quanto convivente, **anche se non in via continuativa**, con i figli, rimane obbligata *"a contribuire al mantenimento degli stessi in via diretta per tutte le necessità non soddisfatte dalla somma relativa all'assegno versatole dal padre"*. Declaratoria di inammissibilità

delle ulteriori domande del resistente (relative al trasferimento di un'autovettura, al comodato alla figlia di un appartamento e alla consegna del materiale fotografico relativo alla convivenza matrimoniale al fine di estrarne copia), in quanto non connesse con il rito speciale connotante il procedimento di divorzio. **Compensazione delle spese di lite alla luce della soccombenza reciproca.**

Divorzio

Sentenza n. 2382/13

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Rigetto domanda assegno divorzile per carenza di prova delle circostanze di cui all'art. 5 c. 6 legge n. 898/1970

Determinazione equitativa del contributo, a carico del padre, al mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente

Indipendenza dell'accertamento in merito alla determinazione dell'assegno divorzile rispetto a quanto stabilito consensualmente o giudizialmente in sede di separazione (Cass. Civ. 30.11.2007 n. 25010). Rigetto della domanda di assegno divorzile a carico del resistente, non costituitosi in giudizio, per non avere la ricorrente allegato e provato le circostanze di cui all'art. 5 c. 6 della legge n. 898/1970, in particolare quanto alla condizione economico patrimoniale del coniuge, al suo reddito, al contributo alla conduzione della vita familiare, con riferimento sia al periodo della convivenza che a quello attuale. Mancata allegazione da parte della ricorrente di elementi, anche presuntivi, volti a dimostrare la sussistenza ed entità dei redditi del marito; irrilevanza e genericità delle prove orali dedotte sul punto. Accoglimento della domanda di versamento a carico del marito di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne (ventenne) priva di indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie. Determinazione equitativa dell'assegno in Euro 200,00 alla luce della mancanza di prova sulla concreta situazione patrimoniale e reddituale del resistente. Rigetto della domanda della ricorrente di porre a carico del marito il versamento di un contributo mensile per il mantenimento dell'altra figlia maggiorenne, attesa l'età adulta della stessa (di anni trentuno) e la precedente esperienza lavorativa, con conseguente impossibilità di ritenerla sprovvista di autosufficienza economica per causa a sé non imputabile. **Compensazione delle spese di lite alla luce della soccombenza reciproca.**

Divorzio

Sentenza n. 2018/2013

Presidente Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Inammissibilità delle domande accessorie svolte dal resistente in quanto incompatibili con il rito o, comunque, non sorrette da interesse ad agire

Condanna del resistente alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente

Rinunzia per mancata riproposizione all'udienza di p.c. e, in ogni caso, palese infondatezza della domanda di addebito svolta dal resistente, posto che il giudizio di separazione personale dei coniugi è stato definito con sentenza passata in giudicato e che in esso non è stata svolta alcuna domanda di addebito. Rinunzia e, comunque, inammissibilità per incompatibilità con il rito della domanda del resistente di condanna della ricorrente alla restituzione dei beni immobili e mobili. Declaratoria di inammissibilità della domanda del resistente di accertamento della volontà di richiedere i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla condotta della moglie, in quanto non sorretta da interesse ad agire, potendo le azioni di mero accertamento avere ad oggetto esclusivamente i diritti e non anche i fatti, sia pure giuridicamente rilevanti. Declaratoria di inammissibilità, per gli stessi motivi, della domanda del resistente diretta ad accertare che la moglie ha costituito, di fatto, un nuovo nucleo familiare. **Condanna del resistente, alla luce della soccombenza, a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio.**

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:

Chiara Iengo
Francesca Pierantoni
Paola Bergamini
Pinuccia Cividini
Rachele Lodetti
Rosaria Cavallaro

Un cordiale saluto.

Sabrina Ghezzi